



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

Provincia di Sassari

Area Amministrativa

BANDO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO IN FAVORE DI
CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ O CHE VI
TRASFERISCONO LA RESIDENZA DA UN COMUNE CON PIU' DI 3.000 ABITANTI
PER L'ACQUISTO E/O LA RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE
AI SENSI DELLA L.R. 9 MARZO 2022, N. 3, ART. 13, "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
CONTRASTO ALLO SPOPOLAMENTO", COMMA 2, LETT. B)
ANNO 2023

Visto l'articolo 13 della Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3, recante "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", in forza del quale la Regione Sardegna è autorizzata a concedere, nel territorio dei comuni della Sardegna aventi alla data del 31 dicembre 2020 popolazione inferiore ai 3.000 abitanti (di seguito "Piccoli Comuni"), contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di euro 15.000.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/59 del 30.06.2022 avente ad oggetto "Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento", comma 2, lett. b). Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti". Indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi." con la quale sono stati approvati gli indirizzi per la ripartizione delle risorse ai Comuni e per l'accesso ai contributi.

Vista la determinazione dell'Assessorato LL.PP. della Regione Sardegna SER n. 1544 Prot. n. 33232 del 29 agosto 2022, recante "Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 13, "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti", con la quale è stata impegnata, in favore del Comune di Nughedu San Nicolò, la somma complessiva di €. 220.441,10 da ripartire per le annualità 2022, 2023 e 2024, corrispondenti ad €. 73.480,37 per ciascun anno.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 19/48 del 01.06.2023 avente ad oggetto: "Art. 13 legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, comma 2, lett. b), "Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento". Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei Comuni con popolazione inferiore di 3.000 abitanti. Legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1. Nuovi indirizzi per la ripartizione delle risorse aggiuntive ai Comuni e per l'accesso ai contributi".

Vista la determinazione dell'Assessorato LL.PP. della Regione Sardegna SER n. 23146/1425 del 6 giugno 2023 con la quale è stato ripartito lo stanziamento regionale integrativo in favore dei "Piccoli comuni" della Sardegna come stabilito dalla citata deliberazione GR n. 19/48.

Vista la determinazione dell'Assessorato LL.PP. della Regione Sardegna SER n. 1496/24013 del 12 giugno 2023, con la quale, in esecuzione della DGR n. 19/48 del 01.06.2023, è stato disposto l'impegno integrativo per gli anni 2023 e 2025.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 21.11.2022 recante “L.R. n. 3 del 9 marzo 2022, art. 13 “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento” comma 2, lett. b). Contributi per l'acquisto e/o la ristrutturazione di prime case nei comuni con meno di 3.000 abitanti - Atto di indirizzo”, come da ultimo aggiornata e parzialmente modificata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 27.10.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “L.R. 09.03.2022, n. 3, art. 13, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento” - Contributi a fondo perduto per l'acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti” – Aggiornamento atto di indirizzo” con la quale sono stati rettificati ed integrati gli indirizzi operativi impartiti ai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Tecnico in merito all'attuazione della misura in oggetto.

Tutto ciò premesso, in esecuzione della propria determinazione R.G. n. 552 del 15.11.2023,

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione di contributi a fondo perduto, nella misura massima del 50 per cento della spesa e comunque per l'importo massimo di € 12.248,72, per un numero massimo di 10 (dieci) interventi finanziabili per l'annualità corrente, per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, in favore di cittadini residenti nel Comune di Nughedu San Nicolò o che vi trasferiscono la residenza da un comune con più di 3.000 abitanti.

La concessione del finanziamento avverrà sulla base dei criteri e secondo le modalità riportate negli articoli seguenti:

ART. 1 - OGGETTO

1. Il Comune di Nughedu San Nicolò, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 e della deliberazione G.C. 83 del 21.11.2022, come da ultimo rettificata ed integrata con deliberazione G.C. n. 75 del 27.10.2023, concede un contributo a fondo perduto, nella misura massima di €. 12.246,72, sino ad un massimo di n. 10 (dieci) interventi finanziabili, per l'acquisto e/o la ristrutturazione della “prima casa” in favore di cittadini residenti nel Comune di Nughedu San Nicolò o che si impegnano a trasferirvi la residenza da un Comune con più di 3.000 abitanti.
2. Il contributo è concesso per l'acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l'abitazione in cui il nucleo familiare (attuale o in fase di costituzione) del richiedente ha la residenza anagrafica o in cui la trasferirà, e la cui proprietà fa o farà capo al suddetto nucleo familiare.
3. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.
4. La categoria catastale dell'alloggio acquistato o ristrutturato deve essere residenziale e diversa da A1, A8 e A9. In caso di ristrutturazione, la categoria catastale di partenza può essere di qualsiasi tipo, ad eccezione delle summenzionate categorie A1, A8 e A9.
5. Sono ammessi gli acquisti effettuati e i lavori iniziati successivamente alla data del 10 marzo 2022.
6. Il contributo è concesso nella misura massima del 50 per cento della spesa dichiarata come necessaria per l'acquisto e/o la ristrutturazione dell'immobile e comunque per l'importo massimo di euro 12.246,72 a soggetto.
7. Il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l'acquisto e la ristrutturazione. Resta fermo il limite di cui sopra.
8. Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

9. L'intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l'abitazione e non parti comuni dell'edificio. L'intervento di ristrutturazione non può riguardare esclusivamente pertinenze dell'alloggio/edificio.
10. I lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario.
11. Tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all'intervento e l'IVA.
12. “L'inizio dei lavori”, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, coincide con la “segnalazione certificata di inizio di attività” di cui all'art. 22 del DPR 380/2001. Mentre per i restanti interventi di “ristrutturazione edilizia” coincide con il “termine per l'inizio dei lavori” di cui all'art. 15 del medesimo DPR 380/2001.
13. Le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell'abitazione. È escluso l'acquisto di arredi.
14. Il contributo è cumulabile con altri contributi per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa. Non possono beneficiare del contributo i nuclei familiari che abbiano fruito di altri contributi o agevolazioni la cui disciplina, anche regolamentare, preveda il divieto di cumulo con altri contributi aventi ad oggetto l'acquisto e/o ristrutturazione della prima casa di abitazione, a prescindere dall'arco temporale al quale il suddetto divieto si riferisce. In ogni caso, non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano già beneficiato dell'agevolazione di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.
15. L'abitazione deve essere dichiarata agibile, ai sensi della vigente normativa in materia di urbanistica ed edilizia, all'atto del trasferimento di residenza.

Non sono, pertanto, ammissibili, a titolo esemplificativo, le spese relative a:

- parti condominiali;
- immobili residenziali aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
- immobili non catastalmente censiti;
- fatture riportanti spese per il solo acquisto di materiali e/o forniture;
- lavori in economia;
- acquisto e/o recupero di sole pertinenze;
- lavori su un immobile per il quale sono stati ottenuti finanziamenti per acquisto e ristrutturazione prima casa non cumulabili, in quanto espressamente indicato nella legge, con ulteriori contributi (come nel caso della L.R. n. 32 del 30.12.1985);
- acquisto di quote immobiliari all'interno del medesimo nucleo familiare (come definito ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n. 159/2013) o tra parenti di primo grado;
- acquisto di arredi;
- stipula del rogito notarile (c.d. spese notarili).

ART. 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. Al fine di dare attuazione alle misure di cui al presente Bando per l'annualità 2023 sono state assegnate al Comune di Nuggedu San Nicolò dalla Regione Sardegna risorse per €. 122.467,28 come da prospetto che segue:

Annualità	Importo complessivo da destinare all'intervento	Numero max interventi/istanze finanziabili	Importo max singolo contributo
2023	€. 122.467,28	10	€. 12.246,72

2. Qualora, in fase di redazione della graduatoria definitiva dei beneficiari, si registrino delle economie, l'Ente si riserva la facoltà di disporre la ripartizione degli importi corrispondenti tra gli aventi diritto, riconoscendo il contributo sino alla concorrenza dell'importo massimo concedibile, fissato dall'art. 13, comma 2, lett. b), della L.R. n. 3 del 9 marzo 2022 in €. 15.000,00 (quindicimila/00) a soggetto, a condizione che vengano rendicontate spese per un importo pari almeno al doppio dell'importo massimo ammissibile e sino all'esaurimento delle risorse disponibili.
3. Eventuali economie maturate nell'annualità in corso verranno utilizzate nelle annualità successive.

ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Nughedu San Nicolò o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall'acquisto dell'abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un "Piccolo Comune" della Sardegna.
2. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza nel Comune di Nughedu San Nicolò e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna.
3. Il contributo può essere concesso ad un nucleo familiare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo familiare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione. In un nucleo familiare può esserci un solo soggetto beneficiario.

Art. 4 - SOGGETTI ESCLUSI

1. Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando:
 - a) i soggetti che non rientrano nelle tipologie menzionate ai precedenti artt. 1 e 3;
 - b) i soggetti che presentino la domanda oltre il termine indicato al successivo articolo 5.

Art. 5 - TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Per richiedere il contributo i soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda, redatta unicamente utilizzando la modulistica approvata con il presente Bando (Allegato A – Modello di domanda), entro e non oltre la seguente data: **le ore 12:00 del giorno 15 dicembre 2023.**
2. La domanda dovrà pervenire al Comune di Nughedu San Nicolò, entro il termine stabilito, a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.nughedusanicoloso.ss.it o mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune, che rilascerà apposita ricevuta.
3. Nel modello di domanda il soggetto richiedente dovrà dichiarare tutti gli elementi necessari ai fini dell'attribuzione del punteggio, la tipologia di intervento per cui richiede il contributo, nonché l'importo previsto per la realizzazione dell'intervento (su cui verrà calcolata la percentuale massima del 50% di contributo ammissibile, con il limite dei 12.246,72 euro).
4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso D.P.R., in caso di dichiarazioni mendaci.
5. Le domande devono essere sottoscritte dal soggetto richiedente con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (in caso di trasmissione via PEC è ammessa la firma digitale del documento. In quest'ultimo caso non sarà necessario allegare copia del documento di riconoscimento).
6. Non potranno essere accolte le domande:
 - a) predisposte su modello difforme dall'allegato A (Mod. domanda) al presente Bando;
 - b) presentate con modalità diverse da quanto previsto dal presente articolo;

- c) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Bando (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
- d) non sottoscritte dal soggetto richiedente;
- e) sprovviste della fotocopia o scansione del documento di identità del dichiarante in corso di validità (salvo la trasmissione via Pec della domanda firmata digitalmente).
7. Il Comune di Nughedu San Nicolò non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. I richiedenti utilmente inseriti in graduatoria hanno l'obbligo, pena la decadenza dalla stessa, di stipulare l'atto di acquisto (presentandone tempestivamente copia all'Ufficio Protocollo dell'Ente) e/o di presentare la DUA per la ristrutturazione edilizia, **entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di scadenza del presente Bando:**

entro e non oltre il 15 giugno 2024

In caso di inadempienza, la domanda verrà esclusa ed il richiedente potrà presentare l'istanza nell'annualità successiva.

Il termine di cui sopra è prorogabile di ulteriori 6 (sei) mesi solo ed esclusivamente nell'ipotesi - prevista al punto 6 dell'art. 7 e ai punti 3 e 4 dell'art. 8 del presente Bando - in cui il richiedente, che inizialmente non risulti utilmente inserito nella graduatoria provvisoria, acquisisca successivamente una posizione utile, a seguito dello scorrimento della stessa per effetto dell'esclusione, per accertata e sopravvenuta carenza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi, di un avente diritto.

In tale ultima ipotesi, sarà cura del Responsabile del Procedimento, pubblicare all'albo pretorio dell'Ente per 15 (quindici) giorni consecutivi, la graduatoria di merito rettificata.

Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti di legge, a comunicazione ai soggetti coinvolti dell'esito della valutazione.

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Nel corso della fase istruttoria, l'Ufficio Amministrativo e l'Ufficio Tecnico, nell'ambito delle rispettive competenze, procederanno alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissione così come richiesti dal presente Bando.
2. Tutte le domande di contributo pervenute che risultino ammissibili verranno finanziate nei limiti delle risorse disponibili per l'annualità in corso, pari a complessivi €. 122.467,28 e sino ad un massimo di n. 10 (dieci) contributi annui dell'importo massimo di €. 12.246,72 ciascuno.
3. Qualora le richieste pervenute risultino superiori al numero delle istanze finanziabili, verrà stilata apposita graduatoria con attribuzione a ciascuna domanda di un punteggio, sulla base dei criteri di seguito specificati:

REQUISITI PRIORITARI STABILITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

A	Residenza del richiedente	Punti
A1	Soggetto residente in altro comune	10
A2	Soggetto emigrato (da almeno cinque anni) che rientra nel comune (ulteriore premialità rispetto al punto A1)	8
A3	Soggetto residente nel Comune	5
B	Età del richiedente	Punti
B1	Età compiuta alla data di pubblicazione del Bando inferiore ad anni 35	10
B2	Età compiuta alla data di pubblicazione del Bando compresa tra i 35 e 50 anni	5
B3	Età compiuta alla data di pubblicazione del Bando oltre i 50 anni	1
C	Componenti il nucleo familiare del richiedente (nel caso di nucleo familiare in fase di costituzione deve tenersi in considerazione la composizione del nucleo familiare costituendo)	Punti
C1	Più di tre persone	10

C2	Tre persone	8
C3	Due persone	6
C4	Una sola persona	1
D	Tipologia di intervento	Punti
D1	Acquisto di abitazione (esclusivo o unito alla ristrutturazione)	10
D2	Ristrutturazione di abitazione	3
E	Nucleo familiare del richiedente	Punti
E1	Nucleo familiare costituito o costituendo da persone che hanno già beneficiato della misura in precedenti annualità	meno 3

4. In caso di parità di punteggio, sulla base dei criteri di cui sopra, verrà preso in considerazione l'ordine di acquisizione delle domande al protocollo del Comune ed avrà precedenza in graduatoria la domanda pervenuta cronologicamente in data/ora antecedente.
5. Tutti i requisiti individuati ai fini dell'attribuzione del punteggio devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando e saranno oggetto di puntuali verifiche anche di natura anagrafica.

Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Le domande di finanziamento pervenute entro il termine di scadenza del presente Bando verranno istruite dal Responsabile del Procedimento in collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale.
2. Nell'esame delle istanze di ammissione al contributo si provvederà a verificare l'ammissibilità dell'intervento proposto con i requisiti del presente Bando, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione.
3. Sulla base del punteggio assegnato a ciascuna istanza, si provvederà alla definizione ed approvazione della graduatoria provvisoria dei beneficiari.
4. La graduatoria sarà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo pretorio dell'Ente. Tale pubblicazione equivarrà, a tutti gli effetti di legge, a comunicazione ai soggetti coinvolti dell'esito della valutazione.
5. Le richieste di contributo verranno soddisfatte secondo l'ordine di inserimento in graduatoria. Verranno dunque soddisfatte prioritariamente le richieste collocate nelle posizioni più alte, fino all'esaurimento degli interventi finanziabili e delle risorse disponibili.
6. Qualora in seguito a controlli successivi venga appurato il mancato possesso dei requisiti da parte di un soggetto utilmente inserito nella graduatoria, questo verrà tempestivamente escluso dalla graduatoria e i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria, con conseguente rettifica della graduatoria di merito provvisoria.
7. Gli interessati potranno, ricorrendone i presupposti ed entro i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria, proporre ricorso mediante consegna di formale istanza all'Ufficio Protocollo dell'Ente. Trascorsi i termini di pubblicazione della graduatoria provvisoria (e della eventuale graduatoria provvisoria rettificata) ed esaminati gli eventuali ricorsi, il Responsabile del Procedimento approverà la graduatoria definitiva e adotterà il formale provvedimento di assegnazione del contributo in favore dei beneficiari.

Art. 8 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Ai beneficiari del contributo, prima di procedere alla stipula del contratto di finanziamento ed erogazione del contributo assegnato, verranno richiesti (qualora non vi abbiano già provveduto) i seguenti documenti finalizzati ad accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda:

- Per l'acquisto:

- a) Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;

- b) Fotocopia ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'originaria licenza o concessione edilizia se prescritti all'epoca della costruzione, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti che la costruzione è anteriore al 2 settembre 1967;
- c) Atto di acquisto dell'immobile regolarmente registrato.

- Per la ristrutturazione:

- d) DUA
 - e) Planimetria dell'alloggio e certificato catastale con specificazione della categoria catastale e della data di costruzione;
 - f) Atto di proprietà dell'immobile, nel caso di esclusivo recupero edilizio (non richiesto in caso di acquisto con ristrutturazione);
 - g) Relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, descrittiva delle opere di ristrutturazione da eseguire, con indicazione della spesa complessivamente necessaria per l'intervento.
2. Il Responsabile del Procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa utile all'istruttoria.
 3. Nel caso in cui la documentazione richiesta non venga presentata nei termini assegnati, e nel caso in cui in seguito a controlli effettuati sulla documentazione trasmessa venga appurato il mancato possesso dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda, il soggetto utilmente inserito nella graduatoria verrà escluso dal beneficio e si procederà allo scorrimento della stessa con assegnazione dei relativi fondi alle istanze collocate nelle posizioni successive.
 4. Il contratto verrà stipulato dal Responsabile del servizio amministrativo con i soggetti beneficiari, in competente bollo e nella forma di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d'uso con oneri a carico della parte richiedente.
 5. Qualora in seguito a controlli successivi venga appurata nella domanda di ammissione la presenza di dichiarazioni mendaci che influiscono sulla definizione del punteggio per il soggetto istante utilmente inserito in graduatoria in posizione non coerente con i requisiti posseduti, questo verrà tempestivamente escluso dalla graduatoria (ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000 che recita "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.") e i fondi eventualmente a lui destinati verranno dedicati alle istanze che seguono in graduatoria.

Art. 9 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Per tutti gli interventi previsti dal presente avviso, l'erogazione dei contributi assegnati ai beneficiari verrà disposta con atto del Responsabile del Servizio Amministrativo **in un'unica soluzione** con spese sostenute e documentate pari almeno al doppio del contributo richiesto in sede di istanza ed eventualmente riconosciuto.

La liquidazione del contributo è subordinata:

- ❖ In caso di acquisto dell'immobile, alla presentazione di copia dell'atto di acquisto regolarmente registrato;
- ❖ In caso di ristrutturazione:
 - copia di fatture quietanzate e del bonifico di pagamento o altro metodo di pagamento cui i lavori si riferiscono di importo pari almeno al doppio dell'importo del contributo concesso;
 - alla verifica della conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto presentato, sulla base della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, espletata dall'Ufficio Tecnico comunale.

L'Ufficio Tecnico comunale svolgerà i controlli sulla documentazione tecnica presentata dai richiedenti il contributo, nonché l'esecuzione delle verifiche in loco, al fine di accertare, in collaborazione con l'Ufficio Amministrativo, la veridicità delle dichiarazioni effettuate in sede di presentazione delle domande e la corrispondenza della documentazione presentata rispetto agli interventi effettuati.

2. Qualora dalla rendicontazione effettuata risulti una spesa inferiore rispetto a quella prevista all'atto della presentazione della richiesta di finanziamento, l'importo del contributo concedibile verrà rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta, fino ad un massimo dell'importo del contributo concedibile a ciascun beneficiario ed entro il limite del 50% della spesa.
3. L'erogazione del contributo è subordinata all'effettiva disponibilità di cassa delle relative risorse.
4. Le liquidazioni di cui sopra saranno disposte esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario acceso presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, intestato o cointestato al soggetto richiedente, i cui estremi dovranno essere indicati nell'apposita sezione del Modello di domanda.
5. L'ammontare dei contributi concessi sarà impegnato a carico del bilancio comunale con formale provvedimento del Responsabile del Procedimento, previo esito favorevole dell'accertamento sul contenuto delle dichiarazioni rese dai richiedenti. L'erogazione del contributo avverrà previa verifica della condizione di inadempienza presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossioni per pagamenti superiori ai € 5.000,00.

Art. 10 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. E' fatto obbligo al soggetto beneficiario del contributo:
 - a) di trasferire la residenza propria e degli altri componenti del nucleo familiare costituito o costituendo;
 - b) di non alienare l'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
 - c) di non modificare la propria residenza dall'abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione del contributo;
 - d) di effettuare gli interventi edilizi nel rispetto di tutte le norme vigenti;
 - e) di favorire l'attività ispettiva da parte del Comune di Nughedu San Nicolò presso gli immobili oggetto dell'intervento finanziato.

Art. 11 - CONTROLLI E DECADENZA DAL CONTRIBUTO

1. Al fine di verificare il rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 10, nel corso del quinquennio, il comune di Nughedu San Nicolò effettuerà almeno due controlli annui per verificare l'effettiva stabile dimora del beneficiario nell'abitazione, nonché la mancata alienazione dell'immobile.
2. Nel caso di cambio di residenza o di alienazione prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell'obbligo quinquennale non rispettato.

Art. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Comune di Nughedu San Nicolò, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti nell'ambito del presente procedimento, come specificato nell'informativa che verrà visionata e sottoscritta dai soggetti coinvolti all'atto di presentazione della domanda.

Art. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Bando, unitamente alla modulistica allegata, è pubblicato in modo permanente all'albo

pretorio del Comune, nonché nella home page del sito istituzionale dell'Ente www.comunenughedusn.it

2. Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Adriana Corona, ☎ 079 9565899, e-mail: protocollo@comunenughedusn.it - Le richieste di informazioni e chiarimenti di natura tecnica dovranno essere rivolte all'Ufficio Tecnico – Geom. Malgari Giovanni Francesco e Geom. Langiu Massimiliano, ☎ 079 9565895, e-mail: tecnico@comunenughedusn.it
3. Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di Nughedu San Nicolò. L'Amministrazione si riserva, pertanto, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di riaprire i termini per la presentazione delle domande di finanziamento e di rettificare, annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.
In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le eventuali spese vive.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.
4. Avverso il presente Bando potrà essere presentato ricorso nei modi e termini previsti dalla normativa vigente al T.A.R. della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione (art. 6 legge n. 1034/1971).
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si fa riferimento alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore in quanto applicabili.

Nughedu San Nicolò, 15 novembre 2023

La Responsabile del Servizio Amministrativo
Dr.ssa Adriana Corona